

Emanato con D.R. n. 745 del 21.02.2020

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 21.02.2020 – in vigore dal 22.02.2020

A cura del servizio legale e normazione – Area legale e generale

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA PREMIALITÀ

### Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Costituzione del fondo di Ateneo per la premialità

Art. 3 - Ambiti di utilizzo del fondo di Ateneo per la premialità

Art. 4 - Conferimento degli incarichi di cui all'articolo 3, lettera a)

Art. 5 - Premi per attività di didattica, di ricerca e di terza missione di cui all'articolo 3, lettera b)

Art. 6 - Premialità di cui all'articolo 3, lettera c)

Art. 7 - Erogazione compensi

Art. 8 - Norme finali ed entrata in vigore

### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del fondo di Ateneo per la premialità di docenti in regime di tempo pieno e personale tecnico amministrativo, di seguito denominato “fondo per la premialità”, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e per l'erogazione di compensi incentivanti ai sensi dell'articolo 24 comma 6 del D. Lgs 165/2001.

### **Art. 2 - Costituzione del fondo di Ateneo per la premialità**

1. Il fondo di Ateneo per la premialità è costituito con le risorse:

- a) derivanti da finanziamenti pubblici o privati (art. 9, terzo periodo, della Legge n. 240/2010);

- b) eventualmente attribuite dal ministero con specifico decreto in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9, secondo periodo, della Legge n. 240/2010);
- c) derivanti dai mancati scatti triennali a professori e ricercatori in caso di valutazione negativa (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010);
- d) derivanti dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dal personale senza autorizzazione dell'Ateneo (art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001).

### **Art. 3 - Ambiti di utilizzo del fondo di Ateneo per la premialità**

1. Il fondo per la premialità è finalizzato:
  - a) ad attribuire un compenso aggiuntivo a docenti a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto corsi di insegnamento o attività didattiche integrative;
  - b) a premiare risultati conseguiti da docenti a tempo pieno nell'attività di didattica, di ricerca e di terza missione;
  - c) ad attribuire premialità ai docenti e al personale tecnico amministrativo in relazione all'attività svolta nel quadro di progetti ministeriali oggetto di specifico finanziamento (ad es. POT, PLS).

### **Art. 4 - Conferimento degli incarichi di cui all'articolo 3, lettera a)**

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, può definire annualmente e, sulla base della consistenza del fondo di Ateneo, gli incarichi da attribuire, il loro contenuto, i relativi compensi e l'eventuale soggetto che ne attesta lo svolgimento.
2. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente regolamento incarichi di natura professionale, fatte salve le attività prestate in strutture dell'Ateneo a favore del personale e degli studenti.
3. I compensi sono erogati al termine dell'anno accademico a seguito di attestazione da parte del soggetto individuato, se previsto.

### **Art. 5 - Premi per attività di didattica, di ricerca e di terza missione di cui all'articolo 3, lettera b)**

1. Il senato può definire annualmente sulla base della consistenza del fondo di Ateneo, i criteri e i soggetti beneficiari dei premi.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, delibera l'erogazione dei premi.

#### **Art. 6 - Premialità di cui all'articolo 3, lettera c)**

1. I compensi attribuiti in relazione all'attività svolta nel quadro di progetti ministeriali oggetto di specifico finanziamento (ad es. POT, PLS) sono attribuiti con delibera degli organi delle strutture responsabili secondo i criteri definiti nei rispettivi progetti.

#### **Art. 7 - Erogazione compensi**

1. I compensi sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla legge per i redditi da lavoro dipendente. Nel fondo di cui al presente regolamento devono trovare copertura anche i relativi oneri a carico del datore di lavoro.

2. Limitatamente ai compensi e premi relativi al fondo di Ateneo per la premialità, ai docenti è consentito di optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.

3. Il singolo beneficiario può ricevere compensi e premi di cui al presente regolamento per un importo massimo pari alla retribuzione annua di un professore ordinario nella classe di accesso al ruolo.

#### **Art. 8 - Norme finali ed entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo web di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.